

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 788 del 24/03/2020 BOLOGNA

Proposta: DPC/2020/820 del 24/03/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ATTIVITÀ IN CUI SI EFFETTUA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI RELATIVI INCARICATI PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E L'UNITÀ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE IN STAFF ALLA DIREZIONE.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

VISTI:

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito "Regolamento", e in particolare gli articoli 15 - 22 che disciplinano l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali;
- il Decreto Legislativo n. 101/2018 con il quale è stato modificato il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per adeguarlo al Regolamento;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2169/2017 con la quale, in adempimento al Regolamento UE sopracitato, è stato designato, dal 01/01/2018, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per la Giunta regionale;
- n. 1123/2018 ad oggetto "Attuazione del Regolamento (UE)2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.", con cui si è provveduto all'abrogazione dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e degli allegati A e B della DGR n. 2169/2017;

VISTO in particolare l'Allegato A) alla DGR n. 1123/2018, con il quale è stato recepito il Regolamento e ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente in materia di privacy e sicurezza sulle informazioni e riproposta la disposizione già contenuta nell'abrogato Allegato A alla DGR n. 2169/2017 che stabilisce che i compiti del DPO sono svolti per tutte le strutture regionali della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera b), della L.R. 43/2001, tra cui l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia regionale che, per quanto di sua competenza ne ha dato apposita comunicazione a norma di legge al Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. n. PC/2018/0023519 del 28/05/2018;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è Ente autonomo titolare del trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale, in ragione della sopra citata autonomia, ha recepito con determinazione dell'allora Direttore n. 1/2019 la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018 relativa all'attuazione del Regolamento (UE)2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, contestualizzandone le disposizioni alla propria realtà organizzativa, come da allegato 1 alla citata determinazione e ritenendo superate le disposizioni di cui alle determinazioni n. 3035/2008 e n. 11330/2008, laddove non più applicabili in virtù delle suddette modifiche in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che con determinazione dell'allora Direttore dell'Agenzia regionale n. 890/2019 ai Responsabili di Servizio, sono stati delegati, per i trattamenti di responsabilità della propria struttura, i seguenti compiti tra quelli di cui alle corrispondenti lettere dell'allegato 1 alla determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale n. 1/2019:

c) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Agenzia regionale;

d) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. c) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente, ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

e) adottare soluzioni di privacy by design e by default;

f) tenere costantemente aggiornato il registro informatico delle attività di trattamento e aggiornare periodicamente e comunque almeno annualmente l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;

g) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;

h) individuare i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento ("incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

j) provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;

l) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;

n) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;

o) garantire i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;

p) designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;

s) designare i Responsabili del trattamento;

VISTI:

- il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 *"Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'AGREA, dell'Agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER e dell'IBACN"* pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 31 ottobre 2007, modificato dal Regolamento 30 ottobre 2015, n. 1, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 275 del 30 ottobre 2015, che disciplina le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento;
- il Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 30 maggio 2014, recante *"Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione"* che specifica i tipi di dati trattabili e operazioni eseguibili sugli stessi;

RILEVATO che nella Regione Emilia-Romagna, avuto riguardo alle strutture organizzative della Giunta, sono

stati adottati le *"Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione di dati personali"* approvate con deliberazione di Giunta n. 1264/2005 e i Disciplinari tecnici in materia di protezione dei dati personali, approvati con le seguenti determinazioni del dell'allora Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica e dell'attuale Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni:

- 1) n. 1894/2018 *"Disciplinare tecnico relativo al controllo agli accessi ai locali della Regione Emilia-Romagna"*, che ha sostituito integralmente il precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 2649/2007;
- 2) n. 14128/2019 *"Disciplinare per l'esercizio del diritto dell'interessato sui propri dati personali per la Giunta e l'Assemblea legislativa"* che ha sostituito integralmente il precedente Disciplinare adottato con determinazione n. 2650/2007;
- 3) n. 604/2007 *"Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta della Regione Emilia-Romagna"*, confermato dal successivo Disciplinare adottato con determinazione n. 4856/2008;
- 4) n. 19529/2018 *"Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale"* che abroga la determinazione n. 6928/2009 avente ad oggetto *"Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Ente per l'attività lavorativa con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni, da applicare nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna"*;
- 5) n. 8901/2017 *"Approvazione del Disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna"* che ha integrato e aggiornato le policy regionali in materia di utilizzo dei sistemi informativi contenute nel precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 14852/2011;
- 6) n. 597/2012 *"Disciplinare tecnico per amministratori di sistema della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna"*, che ha sostituito

integralmente il precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 1416/2009;

7) n. 12807/2018 "*Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach*", che sostituisce integralmente la determinazione n. 7222/2012;

8) n. 4137/2014 "*Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna*", che ha modificato il precedente Disciplinare tecnico approvato con determinazione n. 2651/2007;

RICHIAMATE le determinazioni dell'allora Direttore dell'Agenzia regionale:

- n. 3035/2008 e n. 11330/2008, con cui sono stati recepiti i principi di cui alle Linee Guida approvate con la citata D.G.R. n. 1264/2005 e il Disciplinare tecnico di cui al precedente punto 3) del presente atto, con gli adattamenti, ove si è reso necessario, al contesto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale;
- n. 269/2012 con la quale, tra l'altro, l'Agenzia regionale ha recepito i Disciplinari tecnici di cui al precedente punto 6) del presente atto;
- n. 246/2014 con la quale, tra l'altro, l'Agenzia regionale ha recepito il Disciplinare tecnico di cui al precedente punto 8) del presente atto;
- n. 1022/2018 con la quale, tra l'altro, l'Agenzia regionale ha recepito i Disciplinari tecnici di cui ai precedenti punti 1) e 5) del presente atto;
- n. 1/2019 con la quale, tra l'altro, l'Agenzia regionale ha recepito i Disciplinari tecnici di cui ai precedenti punti 4) e 7) del presente atto;

Richiamata la propria determinazione n. 98/2020 con la quale l'Agenzia regionale ha recepito il Disciplinare tecnico di cui al precedente punto 2) del presente atto;

DATO ATTO che con determinazione dell'allora Direttore dell'Agenzia n. 974/2019, aggiornata con determinazione n. 1998/2019, si è proceduto all'individuazione degli ambiti di attività in cui si effettua il trattamento dei dati personali e dei relativi incaricati con riferimento alla Segreteria amministrativa e all'Unità "Informazione e Comunicazione" in Staff alla Direzione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiornamento come da dispositivo del presente atto, degli ambiti di attività in cui si effettua il trattamento dei dati personali e dei relativi incaricati assegnati alla Segreteria amministrativa e all'Unità "Informazione e Comunicazione" in Staff alla Direzione;

DATO ATTO che i trattamenti effettuati negli ambiti di attività elencati nel dispositivo del presente atto rientrano nelle finalità istituzionali dell'Agenzia regionale;

DATO ATTO che nel periodo intercorrente tra una designazione e il successivo aggiornamento, da effettuare almeno annualmente, gli incaricati sono comunque autorizzati ad eseguire le operazioni direttamente conseguenti, strumentali e strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa, sia nel caso in cui siano agli stessi attribuiti nuovi compiti, previsti per adempiere a finalità istituzionali che comportino trattamenti di dati personali, sia nel caso in cui, a qualunque titolo, siano reclutate altre persone fisiche che compiano trattamenti di dati personali quali incaricati;

VISTA la D.G.R. n. 1820 del 28 ottobre 2019 "Nomina del Direttore ad interim dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che nella Segreteria Amministrativa e nell'Unità "Informazione e Comunicazione" in Staff alla Direzione sono effettuati trattamenti di dati personali nei seguenti ambiti di attività:
 - a) gestione del personale;
 - b) attività di segreteria e protocollo;
 - c) informazione e comunicazione;
 - d) gestione atti.

2. di individuare i collaboratori assegnati al Servizio ed incaricati del trattamento, ai sensi di quanto in premessa richiamato, e di autorizzare gli stessi ad effettuare i trattamenti di dati personali rispettando gli ambiti di competenza identificati con le lettere di cui al precedente punto 1 e riportati a lato di ciascun nominativo nella seguente tabella:

Elenco nominativo dei collaboratori	Trattamenti
Antonella Bacilieri	a) b) d)
Angelo Cammarata	a) b) d)
Francesca Carvelli	c)
Vitina Corso	a) b) d)
Rudi Ghedini	c)
Elisabetta Mazzari	a) b) d)
Simona Mazzoli	c)
Giancarlo Terzi	c)

3. di impartire le seguenti istruzioni a cui dovranno attenersi gli incaricati di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo:
- i dati personali devono essere trattati limitatamente agli ambiti specificati al punto 1 e riportati, per quanto di competenza di ciascun incaricato, nella tabella di cui al punto 2;
 - i dati personali devono essere trattati attenendosi ai principi contenuti nelle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1264/2005 e ai Disciplinari Tecnici regionali in materia di protezione dei dati personali, espressamente richiamati in premessa, approvati con le determinazioni dell'allora Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica e dell'attuale Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, recepiti con le determinazioni ivi specificate del Direttore dell'Agenzia regionale;

- c) i dati personali devono essere trattati con le modalità specificate all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e cioè:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ("minimizzazione dei dati");
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati («limitazione della conservazione»);
 - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- d) il trattamento di dati personali è ammesso quando è previsto da una norma di legge o di regolamento previsto da legge (art. 2 ter del Codice);
- e) la comunicazione e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento, ma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla sua comunicazione al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati;
- f) i diritti dell'interessato sono indicati negli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- g) i dati personali devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 32 e ss. del Regolamento, con specifico riferimento a quanto definito

nei Disciplinari regionali in materia di protezione dei dati personali;

- h) i dati personali particolari e relativi a condanne penali e reati (definiti precedentemente sensibili e giudiziari e in particolare i dati idonei a rivelare lo stato di salute), debbono essere trattati con particolare cura, secondo i principi di cui agli artt. 9 e ss. del Regolamento e agli artt. 2 sexies e ss. del Codice e secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale n. 1 del 30 maggio 2014 che specifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili sugli stessi;
- 4. di portare a conoscenza degli incaricati di cui al punto 2 del presente dispositivo il contenuto del presente atto, con modalità tali da garantire la ricezione delle istruzioni da parte di ogni incaricato del trattamento di dati personali;
- 5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Rita Nicolini